

# Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

del 2 aprile 2014 (Stato 1° luglio 2014)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visto l'articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009<sup>1</sup> sull'IVA,  
*ordina:*

## **Art. 1** Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i regali spediti da privati domiciliati all'estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
- b. gli oggetti d'uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>2</sup> sulle dogane;
- c. le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane fino a un valore complessivo di 300 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;
- d. i beni il cui ammontare d'imposta, per ogni decisione d'imposizione, non supera 5 franchi.

## **Art. 2** Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico

<sup>1</sup> Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell'articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.

<sup>2</sup> Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all'imposta.

<sup>3</sup> Se il valore di un bene supera 300 franchi, tale bene è sempre assoggettato all'imposta.

RU 2014 987

<sup>1</sup> RS 641.20

<sup>2</sup> RS 631.01

<sup>3</sup> RS 631.0

---

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 1954<sup>4</sup> sulle agevolazioni doganali a favore del turismo.

**Art. 3** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009<sup>5</sup> concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è abrogata.

**Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

<sup>4</sup> RS 0.631.250.21  
<sup>5</sup> [RU 2009 6833]